

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 11-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE ZICCONI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CALOGERO SODANO

**procedimento civile n. 122/2005 R.G. pendente presso il Tribunale di Caltanissetta –
sezione civile**

**Trasmessa dal Tribunale di Caltanissetta
il 6 maggio 2005**

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 2005

ONOREVOLI SENATORI. – In data 6 maggio 2005 il Tribunale di Caltanissetta – sezione civile – ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 122/2005 R.G. a carico del senatore Calogero Sodano affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il procedimento ha origine da un atto di citazione per danni proposto dal magistrato Walter Carlisi, in ragione di dichiarazioni del senatore Sodano che commentavano la condanna penale subita dallo stesso senatore il 20 dicembre 2003. Nel corso del suo intervento televisivo, reso il 7 gennaio 2004 all'emittente televisiva Teleacras, il senatore Sodano affermava: «sono stato condannato per abusivismo, no? Il pubblico ministero era Bianco, il g.i.p. Carlisi; depuratore: pubblico ministero Bianco, il g.i.p. Carlisi; strane coincidenze, parlare di persecuzione mi sembra pleonastico, ma comunque la gente penso che capisca e capirà e comunque ritengo che si potrà trovare finalmente un giudice, come diceva quel vecchio contadino a Berlino, io spero di trovarlo prima di Berlino».

Nel richiedere una condanna al risarcimento di danni morali nella misura di 51.645 euro, l'attore lamenta la grave offesa che il suo prestigio e la sua reputazione avrebbero ricevuto da tali affermazioni, connettendole con altre rese in precedenza dall'allora sindaco Sodano quando, il 23 aprile 1999, era stato rinviato a giudizio per una parte degli addebiti di abusivismo rivoltigli (all'epoca aveva parlato di pressioni degli ambientalisti nei confronti della magistratura

agrigentina, dichiarando che il giudice Carlisi era condizionato da Legambiente).

Nella memoria di costituzione il convenuto senatore Sodano, premesso che non intendeva recare offesa ad alcuno con le sue dichiarazioni televisive, le ha qualificate come «legittima espressione del diritto di critica». In udienza, poi, egli ha sollevato anche l'eccezione di insindacabilità. Il giudice monocratico ha ritenuto di non accogliere tale eccezione, e pertanto, dando applicazione alla legge n. 140 del 2003, ha provveduto a trasmettere gli atti al Senato, dove sono pervenuti il 12 maggio 2005.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 12 maggio 2005 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 24 maggio 2005 ascoltando il senatore Calogero Sodano. Nel ricostruire la conversazione svolta durante la trasmissione televisiva del 7 gennaio 2004, presso l'emittente Teleacras, il soggetto audito ha rammentato come la sua riflessione fosse dedicata all'opportunità di sanare – anche per via legislativa – l'anomalia secondo cui un magistrato può occuparsi due volte della medesima persona con un giudizio di merito su casi analoghi. Ricorda di aver presentato un'interrogazione sulla giustizia ad Agrigento e di aver affrontato in Assemblea del Senato la questione del ruolo di Legambiente nella distorta presentazione delle vicende urbanistiche agrigentine.

* * *

L'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 – codificando il diritto vigente – sancisce *per*

tabulas la legittimità del già esistente istituto dell'insindacabilità esterna: è noto, infatti, che la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non copre soltanto le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti in Aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze, ecc.) che costituiscano esercizio diretto del mandato parlamentare (cosiddetta insindacabilità interna), ma anche ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico che risulti riconducibile ad una proiezione verso l'esterno dell'attività parlamentare in senso stretto, e come tale pur sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il senatore o il deputato sono investiti. In ragione della declaratoria di costituzionalità operata con sentenza n. 120 del 2004, «Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari».

Tale connessione con le funzioni parlamentari non può essere valutata in astratto, ma deve riferirsi alle tematiche proprie del dibattito politico, che come noto è libero nel fine e, pertanto, non delimitabile in riferimento alla natura tipica dell'atto. In particolare, la lunga vicenda processuale sviluppata in ordine alla gestione amministrativa del comune di Agrigento, anche da parte dell'ex sindaco di quel Comune Calogero Sodano, ha assunto una peculiare veste politica sin dalla scorsa legislatura; all'epoca furono presentate varie interrogazioni che menzionavano l'allora sindaco Sodano e, almeno in un caso, la risposta del Ministro interrogato si soffermò sia sulla denuncia degli ambientali-

sti nei confronti di tale gestione, sia sulle vicende giudiziarie riguardanti Sodano (Assemblea del Senato, 30 gennaio 2001, seduta pomeridiana, intervento del ministro dei lavori pubblici Nesi).

Ma è nell'attuale legislatura, nella quale l'ex sindaco di Agrigento è stato eletto senatore della Repubblica, che la gestione amministrativa in questione ha assunto e mantenuto rilievo politico di primo piano, anche in ragione delle sentenze dell'autorità giudiziaria che ne hanno dichiarato la penale responsabilità. Nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato del 19 dicembre 2002, il senatore Calogero Sodano - nel dichiarare il proprio voto sull'emendamento 9.0.15 - denunciò la campagna stampa organizzata tra l'altro dal quotidiano «La Repubblica», avente ad oggetto l'invasione del cemento nella città di Agrigento; a suo dire, il già presidente di Legambiente dal suo scranno alla Camera dei deputati «parla della cosa facendo riferimento anche al sottoscritto». In effetti quando si era trattato di esaminare il disegno di legge sul legittimo sospetto, il medesimo esponente di Legambiente, deputato Realacci, alla Camera dei deputati aveva fatto riferimento ad «alcuni processi che vedono coinvolto l'ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano, attualmente senatore della Repubblica. Ebbene, già prima dell'approvazione della presente proposta di legge, il sindaco Sodano ha chiesto l'applicazione del legittimo sospetto, sostenendo che il clima di critica nei confronti dell'abusivismo edilizio creatosi ad Agrigento renderebbe quella piazza - cioè il luogo in cui lui ha governato per anni - poco adatta allo svolgimento di un processo che lo vede imputato» (Resoconto stenografico dell'Assemblea della Camera, seduta del 10 ottobre 2002).

Fin qui, le Aule parlamentari sono state teatro di uno scontro politico sulle diverse visioni dello sviluppo e del modo di contemperarne le esigenze con quelle della tutela del territorio: scontro anche aspro, che si ar-

ricchisce degli addebiti personali rivolti ai singoli politici interessati, e che coinvolge anche il procedimento giurisdizionale di accertamento delle loro responsabilità penali. Ciò è particolarmente vero alla luce degli atti parlamentari tipici proposti su tale questione.

In particolare, già il 25 settembre 2001 il senatore Calogero Sodano propose, unitamente ad otto altri senatori, l'interrogazione a risposta scritta 4-00461, che partendo dall'operato di Legambiente nella città di Agrigento si è soffermata sui collegamenti con esponenti della magistratura inquirente da parte di un dirigente di tale organizzazione. Egli si sarebbe servito della magistratura inquirente per «portare a compimento il suo disegno di destabilizzazione e di delegittimazione delle istituzioni e delle locali autorità»; dopo aver addotto fatti che indurrebbero a presumere un rapporto informativo privilegiato tra la Procura e Legambiente, gli interroganti chiedevano di sapere «se, valutata la gravità dei fatti testé enunciati e assunte le dovute informazioni su pregresse interrogazioni e denunce aventi ad oggetto anomali comportamenti della magistratura agrigentina, il Ministro in indirizzo (quello della giustizia; n.d.r.) intenda disporre una ispezione presso la procura della Repubblica di Agrigento al fine di verificare quali siano i rapporti tra i magistrati di quel capoluogo siciliano e gli esponenti di Legambiente e se il comportamento dei primi sia conforme alle regole del processo penale ed ai principi di imparzialità, terzietà, etica e deontologia cui deve attenersi la magistratura».

Quando nelle dichiarazioni oggetto di causa il senatore Sodano affermava che «parlare di persecuzione mi sembra pleonastico», evidentemente rivolgeva una critica in ordine alla mancanza di imparzialità nel comporta-

mento della magistratura agrigentina, cogliendo l'occasione offerta dalla sua vicenda processuale per esprimere un giudizio connesso con la sua funzione parlamentare, in ordine a vicende che avevano assunto ampia visibilità politica. La loro rilevanza parlamentare è dimostrata dalla preesistenza del citato dibattito d'Assemblea nonché della predetta interrogazione: non può essere negato allo stesso interessato il diritto di prendere pubblicamente posizione in termini sostanzialmente corrispondenti alle considerazioni - attinenti la deontologia professionale della magistratura agrigentina - contenute nello strumento di sindacato ispettivo da lui proposto.

Tale presa di posizione è stata espressa in termini del tutto corretti e civili, non essendo stati superati i limiti della continenza in quanto non è stata attaccata la persona e la figura del giudice (conformemente, Cassazione, V Sezione penale, sentenza 17 febbraio-6 luglio 2004, n. 29232), bensì gli effetti di una disposizione ordinamentale che consente al medesimo magistrato di pronunciarsi più volte nei confronti del medesimo imputato.

Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha ritenuto di riconoscere l'insindacabilità nella fattispecie all'esame.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ZICCONI, *relatore*